

Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2019

ulteriormente la qualità del Servizio Sanitario Regionale e garantire che tali soggetti privati siano in possesso dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in riferimento ad una corretta gestione nel rapporto concessorio;

- 2. a verificare la possibilità di prevedere criteri di affidabilità professionale, in particolare, per le strutture sanitarie accreditate;
- 3. a valutare per le strutture sanitarie private accreditate e a contratto con il SSR la revisione dello schema di contratto, ampliando la documentazione richiesta, integrandola con quella di seguito indicata:
 - il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate nonché del DURC rilasciato dalle Autorità competenti;
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 45 e 46 del d.p.r. n. 445/2000 relativa a:
 - a) il certificato del casellario giudiziale generale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato ex articolo 335
 C.P.P. relativamente al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la non sussistenza dello stato di liquidazione e l'assenza di procedura concorsuale in capo all'ente gestore, salvo i casi di continuità aziendale previsti dalla legge;
 - c) la non sussistenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) la non sussistenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - e) la non sussistenza di condanne, in via definitiva, per i reati di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale, «Delitti contro la Pubblica Amministrazione»;
 - f) il regolare assolvimento degli obblighi previsti in materia di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
 - g) la concessione ovvero la persistenza dell'accreditamento valutata dalle ATS - in relazione alle lettere c), d), e) ed f) - che tiene conto della gravità dei fatti imputati; ovvero della particolare tenuità del fatto o della scarsa importanza dell'inadempimento, dell'eventuale rimozione dei fatti che li hanno determinati o delle relative conseguenze; dell'eventuale dissociazione dell'ente dagli autori delle condotte illecite;
 - qualora l'ente gestore sia costituito in forma di fondazione, associazione o, comunque, di ente non avente scopo lucrativo, il bilancio, se pareggia ad una cifra superiore ai 15 milioni di euro, è preferibilmente redatto nel rispetto dei principi di cui alle disposizioni della Sezione IX, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile ai fini di una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.»

II presidente: Alessandro Fermi I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi II segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 settembre 2019 - n. XI/719 Designazione di un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Stelline

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione Stelline);

Visto l'articolo 11 dello Statuto della Fondazione Stelline società, che prevede che il Collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali nominati dal Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 71 pubblicato sul BURL n. 24 – S.O. dell'11 giugno 2019;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n.	74
Non partecipano alla votazione:	n.	1
Consiglieri votanti:	n.	73
Schede bianche:	n.	28
Schede nulle:	n.	2

e nella quale ha ottenuto voti, per la carica di componente del collegio dei revisori, la signora:

- FERRARO Simona Alessandra, n. 43 voti;

DELIBERA

- 1. di designare quale componente nel collegio dei revisori della Fondazione Stelline la signora:
 - Simona Alessandra FERRARO, nata il 17 dicembre 1970;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto designato, al Presidente della Fondazione Stelline e al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Alessandro Fermi I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 settembre 2019 - n. XI/720 Mozione concernente il nuovo modello gestionale del parco agricolo sud Milano

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	25
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 188 concernente il nuovo modello gestionale del Parco Agricolo Sud Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

viste

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle arre regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano»);
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi);
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio);





Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2019

 la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2000, n. VII/818 (Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano);

premesso che

- Città metropolitana di Milano (ex provincia di Milano) è ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano e che, pertanto, il parco è, di fatto, un mero settore del suddetto ente, e che lo stesso pur avendo un Consiglio direttivo proprio, non gode di autonomia finanziaria, organica e strumentale;
- Città metropolitana di Milano ha spesso evidenziato difficoltà ad assolvere i fini istituzionali a essa delegati per problemi relativi alla grave carenza strutturale di risorse economiche e di personale qualificato, dovute anche all'ultimo tentativo di riforma degli enti intermedi, operata dal precedente Governo e bocciata dal referendum costituzionale;
- sono state anche avanzate ipotesi di fusione in medesimo consorzio, del Parco Agricolo Sud Milano con il Parco Nord;

considerato che

- tale situazione ha innegabili riflessi negativi anche sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano, primo fra tutti, il vetusto Piano territoriale del parco (ventotto anni) che l'ente gestore, non avendo risorse economiche e organiche, non ha la capacità di apportare le dovute varianti, normative e cartografiche, rispetto a quanto dettato dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali;
- il Parco Agricolo Sud Milano rappresenta un'anomalia relativamente al tipo di governance rispetto a tutti gli altri parchi regionali lombardi;

considerato, inoltre, che

l'ipotesi di fusione del Parco Agricolo Sud Milano con il Parco Nord in medesimo consorzio non pare rispondente alle reali esigenze del territorio e soprattutto non confacente alle vocazioni territoriali dei due ambiti in questione, che sono assolutamente diverse e incomparabili;

dato atto, infine, che

più volte, le associazioni e gli stakeholder coinvolti hanno espresso pubblicamente la necessità di provvedere a una revisione strutturale dell'attuale sistema di gestione del parco, in quanto non più in grado di rispondere alle esigenze del territorio;

invita la Giunta regionale e l'Assessore competente

a intraprendere un percorso, quanto più possibile condiviso con gli attori del territorio, che porti a un nuovo modello gestionale del Parco Agricolo Sud Milano, secondo un'ipotesi consortile autonoma, che possa ridisegnare e reingegnerizzare la mission del parco, adeguandola al mutare delle esigenze del territorio e restituendo al contempo la dignità istituzionale a un organismo che deve ricoprire un ruolo strategico nello sviluppo della vasta area sulla quale insiste.».

Il vice presidente: Francesca Brianza Il consiglie1 re segretario: Dario Violi Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 settembre 2019 - n. XI/721 Mozione concernente il mantenimento dei minori in comunità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli articoli 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 61
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 226 concernente il mantenimento dei minori in comuni.tà, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- tutti i bambini hanno eguali diritti e tutti devono poter ricevere quello di cui hanno bisogno, senza distinzione alcuna;
- quasi tutti i comuni d'Italia vivono il disagio causato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

 questa legge (328/2000), tutta italiana, è figlia di una realtà che non esiste più in quanto stabilisce che se un minore viene abbandonato, oppure se la famiglia non è in grado di mantenerlo, a provvedere deve essere il comune di residenza dei genitori;

premesso, inoltre, che

l'inchiesta «Angeli e Demoni» coordinata dalla procura di Reggio Emilia (che vede al centro delle indagini la rete di servizi sociali della Val d'Enza) ha squarciato il velo su una realtà drammatica, con bambini separati dai loro genitori e famiglie devastate in maniera irrimediabile;

preso atto che

- i comuni dispongono di risorse sempre più esigue, considerando anche che il bilancio si compone all'incirca per il 70 per cento da spese fisse;
- il mantenimento dei minori in difficoltà incide pesantemente sui bilanci (con una spesa di almeno 40mila euro annui per ogni ragazzo), togliendo risorse preziose che si potrebbero destinare anche ad altre famiglie o persone fragili;

evidenziato che

- la legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) che all'articolo 1 prevede che la Regione adotti ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere e individua, tra i compiti della Regione, quello di assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione e in particolare attribuisce ai comuni la definizione, promozione e realizzazione in forma associata a livello di ambito territoriale degli interventi e servizi sociali rivolti ai minori sostenendo gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria anche attraverso la costituzione, anche con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, di un fondo a sostegno dei comuni di piccole dimensioni;
- con la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2016, n. 4821 (Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia) Regione Lombardia ha avviato un'azione complessiva di riordino del welfare sociale attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di realizzazione e promozione degli interventi a sostegno della cura dei figli, delle relazioni familiari e dello sviluppo di competenze genitoriali. Esse rappresentano uno strumento offerto a tutti coloro che sono coinvolti a diverso titolo nei servizi e nei percorsi di aiuto e tutela dei minori con l'intento di favorire maggiore omogeneità nelle azioni rivolte ai minori in condizioni di disagio attuate sul territorio regionale, rendendo più efficaci gli interventi di aiuto e di accoglienza che vengono messi in atto in risposta ai bisogni dei minori e delle famiglie con difficoltà di tipo educativo e relazionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 1448 (Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2018) ha previsto per il 2019 la destinazione da parte degli ambiti territoriali del 50 per cento delle risorse del fondo all'area infanzia adolescenza e responsabilità familiari allo scopo di sostenere l'impegno economico dei comuni per gli interventi di tutela dei minori in difficoltà;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a richiedere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, che il Governo incrementi le risorse del fondo nazionale politiche sociali destinate ai comuni a copertura dei costi per le rette dei minori allontanati dalle famiglie in applicazione di misure di tutela, garantendo nel contempo un efficientamento del sistema dei controlli;
- a incentivare i progetti per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie in situazione di difficoltà economica e di disagio sociale, favorendo fin dove possibile la permanenza del minore nella famiglia di appartenenza nel preminente interesse del minore;
- a rafforzare le azioni con Anci, Garante dell'Infanzia e tutte le realtà del settore operanti sul territorio lombardo con la regia di Regione Lombardia, al fine di individuare strategie e strumenti (anche attraverso forme di carattere convenzionale) per rafforzare la governance regionale nei confronti dei vari attori coinvolti nella tutela dei minori (Comuni/ambiti, ATS/ASST, enti gestori, tribunali) anche in ottica